

# TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

## SEZIONE LAVORO

### RICORSO

Dei signori ANGELO ALIBERTI nato a Catania il 22-09-1968 (C.F. – LBRNGL68P22C351V), ANTONIO GIOVANNI BADALUCCO nato a Catania il 08-04-1970 (C.F. – BDLNNN70D08C351G), ALFONSO BUFALINO nato a Vizzini (CT) il 21-08-1965 (C.F. – BFLNLS65M21M100H), GIOVANNI BUCOLO nato a Catania il 27-03-1967 (C.F. – BCLGNN67C27C351B), GIANNI CORTESE nato a Vizzini (CT) il 11-11-1967 (C.F. – CRTGNN67S11M100T), NUNZIA DE PASQUALE nata a Catania il 18-10-1965 (C.F. – DPSNNZ65R58C351C), D'AMICO ALESSANDRO ANGELO nato a Catania il 31-07-1968 (C.F. – DMCLSN68L31C351A), CARMELO MASSIMO DI GUARDO nato a Catania il 30-09-1969 (C.F. – DGRMML69P30C351T), MARIA RITA FONTE nata a Catania il 02-02-1964 (C.F. – FNTMRT64B42C351R), NICOLINA FRISCHIA nata a Catania il 05-10-1963 (C.F. – FRSNLN63R45C351Z), SALVATORE GRECO nato a Catania il 25-11-1967 (C.F. – GRCSVT67S25C351R), GIUSEPPE LA SPINA nato a Catania il 19-03-1966 (C.F. – LSPGPP66C19C351H), ANGELO LOMBARDO nato a Scordia (CT) il 06-07-1966 (C.F. – LMNNGL66L06I548J), GIOVANNI LORELLO nato a Mistretta (ME) il 22-09-1966 (C.F. – LRLGNN66P22F251G), GISUEPPE MANNINO nato a Catania il 24-11-1963 (C.F. – MNNGPP63S24C351A), ANTONELLA MICALE nata a Catania il 19-03-1969 (C.F. – MCLNNL69C59C351H), SEBASTIANO MINARDI nato a Catania il 11-02-1967 (C.F. – MNRSST67B11C351V), ANDREA MUSINA nato a Catania il 10-11-1964, LEONARDO MUSUMECI nato a Catania il 16-09-1967 (C.F. – MSMLRD67P16C351B), FABIO ONORATO nato a Catania il 08-04-1966 (C.F. – NRTFBA66D08C351N), ALFIO PAPOTTO nato a Biancavilla (CT) il 09-12-1968 (C.F.



– PPTLFA68T09A841H), ANTONINO RAMPULLA nato a Catania il 19-08-1965 (C.F. – RMPNNN65M19C351N), CONCETTA MARIA RAPISARDA nata a Catania il 21-07-1968 (C.F. – RPSCCT68L61C351E), GIUSEPPE RANDAZZO nato a Catania il 14-02-1971 (C.F. – RNDGPP71B14C351C), COSIMO RIZZO nato a Messina il 20-02-1971 (C.F. – RZZCSM71B20F158C), MARIA RIZZO nata Scordia (CT) il 17-06-1967 (C.F. – RZZMRA67H57I548Z), LINO SAITA nato a S.M. Ganzaria (CT) il 02-01-1965 (C.F. – STALNI65A02I035S), GIUSEPPE SALAMONE nato a Valguarnera (EN) il 07-04-1965 (C.F. – SLMGPP65D07L583S), SALVATORE SAPONE nato a Catania il 09-03-1967 (C.F. – SPNSVT67C09C351A), SANTO SCALETTA nato a Catania il 07-07-1967 (SCLSNT67L07C351C), SEBASTIANO SCANDURRA nato Aci Catena (CT) il 20-08-1966 (C.F. – SCNSST66M20A027P), GIUSEPPE SCIACCA nato a Catania il 22-12-1963 (C.F. – SCCGPP63T23C351S), FRANCESCA V. SUSINNA, nata a Catania il 09-04-1967 (C.F. – SSNFNC67D49C351P), ANNA MARIA TORRE nata a Catania il 07-05-1967 (C.F. – TRRNMR67E47C351X), ANTONINO TORRISI nato a Valverde (CT) il 06-04-1965 (C.F. – TRRNNN65D06L658V), CARMELINA VINCENZA TOSCANO nata a Catania il 16-07-1969 (C.F. – TSCCML69L56C351A), SALVATORE UCCELLATORE nato a Bronte (CT) il 16-12-1968 (C.F. – CCLSVT68T16D202S), MARIA C. PANE nata a Catania il 25-10-1960 (C.F. – PNAMCN60R65C351Z), CONCHITA PATERNO' nata a Guanare (VEN) IL 14-09-1968 (C.F. – PTRCCH68P54Z614E), FRANCESCO DI SALVATORE nato a Catania il 16-07-1969, MASSIMO FAMOSO nato a Catania il 05-09-1967, COSIMO LO CERTO nato a Catania il 12-11-1961 e NICOTRA ANTONINO M. nato a Catania il 10-12-1962, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi (fax 095-7463469, [pec.enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pec.enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it)) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania piazza Abramo Lincoln n. 19 giusta procura su foglio separato materialmente congiunta alla busta telematica contenente il presente atto =



L'avvocato Enrico Nicolò Buscemi dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni afferenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it) =

### **CONTRO**

La CITTA' METROPOLITANA di CATANIA, in persona del legale rappresentante in carica =

////

### **PREMESSE**

Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti a tempo indeterminato della resistente Città Metropolitana di Catania (già Provincia Regionale di Catania) inquadrati in categoria B posizione economica 1, ad eccezione del ricorrente signor Alessandro D'Amico inquadrato in categoria B – posizione economica 2.

Più in particolare gli stessi, dopo un lungo periodo in cui avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Amministrazione, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con presa di servizio avvenuta in data 20-12-2001 e costantemente prorogato senza soluzione di continuità, venivano assunti a tempo indeterminato una parte dei ricorrenti a far data dal 30-12-2010 (ed in specie i ricorrenti Aliberti, Badalucco, Bufalino, Bucolo, Cortese, Di Guardo, Friscia, Greco, La Spina, Lorello, Mannino, Minardi, Musumeci, Onorato, Papotto, Rizzo Cosimo, Saita, Salamone, Scaletta, Sciacca, Uccellatore, Pane, Paternò, Famoso, Lo Certo, Di Salvatore, Nicotra), e la rimanente parte (ovvero i ricorrenti De Pasquale, Fonte, Lombardo, Micale, Musina, Rampulla, Rapisarda, Randazzo, Maria Rizzo, Sapone, Scandurra, Susinna, Torre, Torrisi, Toscano, Rampulla, D'Amico) nei mesi di febbraio e aprile 2008.

Il contratto a tempo determinato allora stipulato li aveva visti inquadrati e, di guisa, destinatari del trattamento economico – giuridico, previsto per la categoria C posizione economica iniziale del CCNL Regioni Autonomie – Locali.



Al fine di accedere alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, che le vigenti normative regionali e nazionali ritenevano ammissibile, senza espletamento di procedura concorsuale, solo per le stabilizzazioni in categoria A e B, essi esprimevano l'assenso alla stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro in detta categoria inferiore (cfr. categoria B - posizione economica iniziale), seppur come appare evidente tale declassamento arrecava ad essi un notevole nocumento alla propria carriera.

II - Come è noto il CCNL del 31-03-1999, ha provveduto a disciplinare il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali.

Giusto quanto previsto dall'art.2 del succitato CCNL esso si prefiggeva lo scopo di migliorare la funzionalità degli uffici, l'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

L'art.3 prevedeva che il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.

Per ciò che rileva ai fini della presente controversia, l'art.5 del CCNL del 31-03-1999 prevedeva che all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13 (comma 1). La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri (comma 2):

a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati =



b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita =

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale =

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: 1) diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; 2) grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 3) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

III - Orbene in questo contesto normativo – contrattuale in data 20-12-2018 veniva stipulato tra la resistente Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative un Contratto Decentrato Integrativo per il periodo 2018-2020, al fine di disciplinare gli istituti e le materia che le norme di Legge ed i contratti collettivi demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge.

Con il suddetto contratto veniva altresì precisato che le materia oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla Legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti previsti, e da ultimo dal CCNL 21-05-2018 Comparto Funzioni Locali.



Per ciò che rileva ai fini della presente controversia il citato CCDI all'art.11 stabiliva testualmente quanto segue: *Le parti concordano che, tenuto che negli anni 2017 e 2018 non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, tale istituto viene attivato negli anni 2019 e 2020 destinando per ciascuna annualità, risorse tali da consentire la progressione per le seguenti quote di personale delle categorie: anno 2019 categoria B 90 progressioni (per una quota del 32,97%) e anno 2020 categoria B 40 progressioni (per una quota del 15,09%); le eventuali economie aggiuntive ulteriori rispetto a quelle derivanti da cessazioni dal servizio già programmate nel corso dell'anno 2019 andranno a finanziare la progressione economica orizzontale per il personale della categoria B a valere per il 2020, fino alla concorrenza delle stesse risorse e ferme restando il limite di n.90 progressioni. Il personale interessato è quello in servizio nell'Ente per la prima applicazione dell'Istituto a far data dal 01-01-2019. Il personale interessato deve possedere in requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 01-01 dell'anno come sopra specificato.*

Per ciò che maggiormente rileva ai fini della questione giuridica sottoposto al vaglio del Tribunale adito, il CCDI in parte qua prevedeva, sempre testualmente:

***Il criterio su cui fondare la progressione economica è fissato prevalentemente nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è attivato l'istituto (in prima applicazione, l'anno 2019).***

***Ai fini dell'attribuzione del punteggio si stabilisce un punteggio massimo di 100 punti così attribuiti:***

***a) Valutazione del dirigente espressa tenendo conto della media delle valutazioni conseguite nel triennio antecedente l'anno di attivazione dell'Istituto (massimo 60 punti) =***



*b) anzianità nella categoria economica acquisita nell'Ente attualmente posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo =*

*c) anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo =*

Proseguiva ancora il CCDI affermando che a parità di punteggio si sarebbero applicati i seguenti criteri di priorità, e vale a dire: minor numero di progressioni nell'attuale categoria, anzianità di servizio maturata nell'ente con rapporto di lavoro subordinato, maggiore anzianità anagrafica.

Ed ancora proseguiva il CCDI disponendo che ogni dipendente avrebbe ricevuto dal Servizio Gestione del personale la propria scheda di valutazione sottoscrivendone il contenuto per ricezione, e sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti punti il predetto Servizio di gestione del personale avrebbe approvato la graduatoria unica provvisoria e, successivamente ad eventuali osservazioni predisposte dagli interessati, la graduatoria definitiva.

IV - Orbene i ricorrenti quali dipendenti a tempo indeterminato della resistente Amministrazione hanno partecipato di diritto alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale indetta per l'anno 2019 e per la categoria di appartenenza, ovvero per la categoria B, concorrendo tutti per l'attribuzione della progressione economica superiore rispetto a quella di appartenenza (ovvero per la fascia economica 2), ad eccezione del signor Alessandro D'Amico che, inquadrato in categoria B – 2, ha concorso per l'attribuzione della posizione economica 3.

Orbene con determinazione n.3708 del 15-11-2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane della intimata Amministrazione ha approvato in via definitiva la graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale per cui è causa, dando



mandato al competente Ufficio Trattamento economico di attribuire ai soggetti collocati nei primi 90 posti (cfr. con riferimento alla categoria B) il nuovo trattamento giuridico ed economico con effetto dal 01-01-2019.

Con riferimento alla graduatoria per cui è causa, per i rilievi che detta notazione avrà per la risoluzione di detta controversia, si osserva come i ricorrenti si siano collocati nelle seguenti posizioni e con i seguenti punteggi:

ANGELO ALIBERTI (punteggio 76,00, posizione 215), ANTONIO GIOVANNI BADALUCCO (punteggio 76,00, posizione 222), ALFONSO BUFALINO (punteggio 76,00, posizione 203), GIOVANNI BUCOLO (punteggio 76,00, posizione 210), GIANNI CORTESE (punteggio 75,10, posizione 232), NUNZIA DE PASQUALE (punteggio 80,00, posizione 147), D'AMICO ALESSANDRO ANGELO (punteggio 71,34, posizione 268), CARMELO MASSIMO DI GUARDO (punteggio 76,00, posizione 221), MARIA RITA FONTE (punteggio 79,50, posizione 176), NICOLINA FRISCHIA (punteggio 74,20, posizione 244), SALVATORE GRECO (punteggio 76,00, posizione 213), GIUSEPPE LA SPINA (punteggio 76,00, posizione 204), ANGELO LOMBARDO (punteggio 80,00, posizione 148), GIOVANNI LORELLO (punteggio 76,00, posizione 208), GISUEPPE MANNINO (punteggio 75,10, posizione 230), ANTONELLA MICALE (punteggio 80,00, posizione 162), SEBASTIANO MINARDI (punteggio 76,00, posizione 209), ANDREA MUSINA (punteggio 79,70, posizione 174), LEONARDO MUSUMECI (punteggio 76,00, posizione 212), FABIO ONORATO (punteggio 76,00, posizione 205), ALFIO PAPOTTO (punteggio 76,00, posizione 216), ANTONINO RAMPULLA (punteggio 78,50, posizione 184), CONCETTA MARIA RAPISARDA (punteggio 80,00, posizione 160), GISUEPPE RANDAZZO (punteggio 78,50, posizione 185), COSIMO RIZZO (punteggio 76,00, posizione 214), MARIA RIZZO (punteggio 80,00, posizione 156), LINO SAITA (punteggio 75,10, posizione 231), GIUSEPPE SALAMONE (punteggio 76,00, posizione 202), SALVATORE





SAPONE (punteggio 79,10, posizione 180), SANTO SCALETTA (punteggio 75,70, posizione 226), SEBASTIANO SCANDURRA (punteggio 80,00, posizione 150), GISUEPPE SCIACCA (punteggio 76,00, posizione 199), FRANCESCA V. SUSINNA (punteggio 80,00, posizione 154), ANNA MARIA TORRE (punteggio 80,00, posizione 155), ANTONINO TORRISI (punteggio 79,70, posizione 172), CARMELINA VINCENZA TOSCANO (punteggio 80,00, posizione 163), SALVATORE UCCELLATORE (punteggio 76,00, posizione 217), MARIA C. PANE (punteggio 76,00, posizione 195), CONCHITA PATERNO' (punteggio 76,00, posizione 214), MASSIMO FAMOSO (punteggio 76,00, posizione 211), COSIMO LO CERTO (punteggio 76,00, posizione 196) e FRANCESCO DI SALVATORE (punteggio 76,00, posizione 220), NICOTRA Antonio M. (punteggio 76,00, posizione 198).

V - Per effetto della loro migliore collocazione in graduatoria l'intimata Amministrazione ha attribuito n.66 progressioni in categoria B posizione economica 8 (ovvero la più alta), 11 in categoria B posizione economica 7, 2 in categoria B posizione economica 6, 6 in categoria B posizione economica 2, ed il resto in categoria B posizione economica 3.

Come si evince altresì dall'esame della graduatoria, dalla posizione n.27 in poi, i vincitori hanno totalizzato un punteggio pari e/o inferiore a 90 punti, sino ad arrivare al novantesimo graduato che ha totalizzato punti 83,00.

La posizione in graduatoria di merito, che si è basata sui criteri sopra individuati e stabiliti dal CCDI del 20-12-2018, è stata decisamente determinata dal punteggio attribuito e relativo alla anzianità nella categoria economica posseduta nell'Ente e dal criterio della anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta ed espressa in anni (1 punto per anno, escludendo le frazioni di anno); ed infatti le valutazioni delle performance individuali espresse dal Dirigente si sono attestate tutte al punteggio massimo (60 punti) e/o giù di lì, con un evidente appiattimento di detto criterio di valutazione ed una prevalenza in buona sostanza totale degli altri due criteri.



Agli odierni ricorrenti, i quali come sopra attestato e documentato dagli attestati di servizio, un gruppo nel periodo dal 20-12-2001 al febbraio – aprile 2008, ed un altro gruppo nel periodo dal 20-12-2001 al 30-12-2010, hanno pretestato servizio con contratto a tempo determinato – addirittura nella superiore categoria C – non è stato attribuito alcun punteggio, avendo ritenuto l'Amministrazione che il criterio stabilito dal CCDI non potesse interpretarsi nel senso di attribuire un punto per ogni anno di servizio prestato nella categoria superiore rispetto alla categoria B.

L'impugnata graduatoria, così come i punteggi attribuiti agli odierni ricorrenti, è illegittima e, altresì, in subordine il CCDI in parte qua (art.11) è nullo e di guisa l'intera procedura bandita dall'Amministrazione è affetta da nullità per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA – ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART.11 DEL CCDI DEL 20- 12-2018 - DIRITTO DEI RICORRENTI A VEDERSI VALUTATO CON L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTO PER OGNI ANNO O FRAZIONE DI ANNO SUPERIORE A SEI MESI IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE SOTTO L'EGIDA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO QUANDO ERANO INQUADRATI IN CATEGORIA C =**

Stante quanto affermato e dedotto nelle premesse di fatto del presente ricorso i ricorrenti prima di essere stabilizzati alle dipendenze della intimata Amministrazione, hanno prestato servizio presso la stessa con contratti a tempo determinato di natura subordinata con decorrenza dal 20-12-2001 e scadenza ancorata alla stabilizzazione stessa (per un gruppo degli stessi, sino al 30-12-2010, e per un altro gruppo sino al mese di febbraio – aprile dell'anno 2008).

Durante l'esecuzione di tali contratti a tempo determinato della durata, rispettivamente, di oltre 9 anni (per il gruppo di ricorrenti stabilizzati nell'anno 2010), e di oltre 6 anni



interi (per il gruppo di ricorrenti stabilizzati nell'anno 2008), i ricorrenti – giusti gli allegati attestati di servizio – erano inquadrati in categoria C; al solo fine di accedere alle procedure di stabilizzazione bandite dalla Amministrazione Provinciale gli stessi dovettero accettare il declassamento nella inferiore categoria B di attuale appartenenza.

Orbene dall'esame del CCDI del 20-12-2018, ed in specie dal suo articolo 11, ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante a ciascun dipendente, veniva stabilita una apposita griglia di punteggi, ed ovvero:

a) punti 60/100, derivanti dalla media delle valutazioni delle performance del dipendente nei tre anni precedenti al 31-12-2018 (ovvero, 2016,2017 e 2018) =

b) fino ad un massimo di punti 20/100, derivanti dalla attribuzione di un punto per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente nella categoria giuridica posseduta (e, quindi, sino ad un massimo di 20 anni) =

c) fino ad un massimo di punti 20/100, derivanti dalla attribuzione di un punto per ogni di servizio prestato nella posizione economica inerente alla categoria giuridica posseduta dal dipendente (e, quindi, sino ad un massimo di 20 anni) =

Orbene con riferimento ai parametri di cui ai superiori punti b) e c), è di tutta evidenza che il servizio valutabile *per la dizione categoria giuridica posseduta, e anzianità posseduta nella posizione economica* non può essere solo quello prestato nella categoria di appartenenza, ma deve necessariamente comprendere anche quello prestato nella categoria superiore e nella relativa posizione economica ove era inquadrato il ricorrente e, nella specie, ove erano inquadrati i ricorrenti all'atto della stipula del contratto a tempo determinato e sino alla data di transito nei ruoli della resistente Amministrazione (cfr. con contratto a tempo indeterminato).

Non avrebbe alcun senso ritenere valutabile il solo servizio prestato nella categoria giuridica posseduta (cfr. ovvero la categoria B), e non ammettere la valutazione del servizio prestato nella categoria superiore.



A ragione quindi si ritiene che l'Amministrazione resistente, nell'attribuire ai ricorrenti il punteggio di cui ai superiori punti b) e c), abbia erroneamente applicato ed interpretato l'art.11 del CCDI che, in esegesi con le finalità di cui all'art.5 del CCNL del 31-03-1999, ha inteso attribuire le bandite progressioni in favore dei soggetti che hanno militato per più anni nella categoria giuridica posseduta – ma anche nella categoria giuridica superiore a quella posseduta.

E' quindi di ogni evidenza che la locuzione categoria giuridica posseduta, debba comprendere – gioco forza – anche la valutazione del servizio prestato – formalmente – in una categoria superiore e nella posizione economica allora posseduta.

Sarebbe invero aberrante ammettere che se i ricorrenti avessero prestato servizio a tempo determinato in categoria B tale servizio gli sarebbe stato valutato, mentre non sarebbe valutabile il servizio prestato in una categoria superiore a cui – solo per essere stabilizzati – hanno dovuto abdicare.

Si ritiene quindi senza ombra di dubbio che la disposizione invocata – art.11 del CCDI – debba essere interpretata nel senso di attribuire un punto per ogni anno di servizio ai ricorrenti per l'attività prestata in categoria C e nella posizione economica 1 ad essa inerente.

E quindi ai ricorrenti sopra indicati inquadrati a tempo indeterminato a far data dal 30-12-2010, spettavano di diritto ulteriori 18 punti, mentre ai dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nell'anno 2008 spettavano di diritto ulteriori 12 che, ove ad essi correttamente attribuiti, gli avrebbero permesso di collocarsi in posizione utile in graduatoria, ovvero nelle prime novanta posizioni, e essere dichiarati vincitori della procedura.

Qualora l'art.11 del CCDI dovesse essere interpretato nel senso della inammissibilità della attribuzione dei punteggi rivendicati dai ricorrenti, tale clausola sarebbe nulla per evidente violazione del principio di non discriminazione tra rapporto di lavoro a tempo



determinato ed a tempo indeterminato e, di guisa, la detta clausola dovrà essere disapplicata dal Giudice adito con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi valutati sia il servizio prestato in categoria C, che il servizio prestato in categoria C ed in posizione economica iniziale.

**IN VIA SUBORDINATA NULLITA' DELL'ART.11 DEL CCDI DEL 20-12-2018**  
**PER VIOLAZIONE DELL'ART.5 DEL CCNL DEL 31-03-1999 –**  
**ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DEI CRITERI SELETTIVI E DELL'INTERA**  
**PROCEDURA SELETTIVA**

Come già dedotto nelle premesse di fatto del presente ricorso l'art.5 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 31-03-1999 ha prescritto che all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici. Essa, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la contrattazione decentrata, avviene nel rispetto dei seguenti criteri, ed ovvero:

- a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati =
- b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita =
- c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale =



d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: 1) diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; 2) grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 3) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

**E' quindi di tutta evidenza che l'art.5 del CCNL del 31-03-1999, il quale al fine di dettare i criteri per l'espletamento della procedura selettiva finalizzata alla attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del personale in servizio presso l'Ente Pubblico, ha previsto (cfr. quanto alla categoria B nel caso di specie, ed alle progressioni economiche che si sviluppano all'interno di detta categoria), dei criteri selettivi diversi, a seconda che si tratti di progressioni economiche relative a passaggi dalla prima posizione economica alla seconda (cfr. da B1 a B2), che si tratti di passaggi dalla seconda posizione economica alla terza (cfr. da B2 a B3), ovvero che si tratti di passaggi all'ultima posizione economica (cfr. da B7 a B8).**

Tale chiara previsione contrattuale, che non può essere derogata da clausole contrarie del CCDI, sta in buona sostanza a significare che la Pubblica Amministrazione e per essa il CCDI non può indire una procedura finalizzata indiscriminatamente alla attribuzione in favore del personale dipendente all'ottenimento di una fascia economica superiore rispetto a quella di appartenenza, e che tale progressione deve essere mirata ad attribuire un numero di progressioni economiche modulate in relazione alla fascia economica da ricoprire.



In buona sostanza, laddove come nel caso di specie il CCDI del 20-12-2018 ha previsto che per l'anno 2019 erano bandite n.90 progressioni per la categoria B), le suddette 90 posizioni dovevano essere differenziate per fascia economica da attribuire (cfr. ad esempio 30 per fascia economica B8, 30 per fascia economica B2 e 30 per fascia economica B3), così da porre in essere delle procedure separate in relazione agli aspiranti, e delle distinte graduatorie.

E tale affermazione la si desume chiaramente dall'art.5 del citato CCNL del 31-03-1999, il quale laddove differenzia criteri diversi per espletare le procedure di progressione orizzontale a seconda della fascia economica da bandire ed attribuire, in maniera tanto chiara quanto scontata prevede a monte una ripartizione delle progressioni da bandire e delle procedure separate.

Nel caso di specie, invece, la resistente Amministrazione, e per essa il CCDI del 20-12-2018, ha indetto una procedura unica a prescindere dalla fascia economica da attribuire al personale dichiarato poi vincitore, e stabilito dei criteri di selezione univoci (cfr. art.11 del CCDI), valevoli per tutti i passaggi alle fascia economica superiori in palese violazione dell'art.5 del CCNL del 31-03-2018.

Donde la palese nullità della succitata clausola del CCDI del 20-12-2018 e in via derivata di tutta la procedura selettiva, sino all'atto di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori.

Palesamente errati, nulli e/o illegittimi si palesano altresì i criteri selettivi disciplinati dall'art.11 del CCDI del 20-12-2018, nella parte in cui valorizzano con i punteggi di 20 punti cadauno, gli anni di servizio prestati nella categoria posseduta, e gli anni di servizio prestati nella posizione economica di appartenenza.

Ed invero ai sensi dell'art.5 del CCNL la procedura per l'attribuzione della progressione economica è finalizzata a "promuovere" i dipendenti che si siano distinti rispetto agli altri per una qualità superiore del servizio prestato alle dipendenze dell'Ente, così che



prevedere un punteggio, tra l'altro così alto e determinante, per parametri di valutazione quale l'anzianità giuridica nella categoria e/o l'anzianità nella posizione economica della stessa, svisciva nella maniera più assoluta qualsiasi criterio di natura meritocratica.

Tanto è che i vincitori della procedura sono stati coloro i quali hanno potuto vantare una più lunga militanza nella posizione giuridica ed economica vantata alle dipendenze dell'Ente, senza che ad essa – logicamente – possa corrispondere e/o essere equiparato alcun automatismo di natura meritocratica.

Accertata la nullità della predetta clausola, sarà obbligo per l'Amministrazione riconvocare le OO.SS. e riscrivere la clausola in questione, emendata dalla nullità da cui essa è affetta.

Per tutti questi motivi si

### **CHIEDE**

Voglia l'adito Tribunale di Catania sezione lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così statuire:

a) previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa, ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi valutato il servizio da essi prestato con contratto a tempo determinato in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto =

b) in via subordinata dichiarare, per i motivi dedotti in parte motiva, la nullità dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018 per violazione dell'art.5 del CCNL del 31-03-1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali, ed in via derivata dichiarare illegittima la





graduatoria di merito della procedura di attribuzione della progressione economica orizzontale relativa alla categoria B) e, per l'effetto, ordinare alla Amministrazione di convocare le parti sociali e di riscrivere il CCDI e, in specie, l'emendato art.11, in senso conforme alla previsione di cui all'art.5 e secondo le prescrizioni dedotte con il presente ricorso.

3) condannare l'intimata Amministrazione al risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti per perdita di chances, avente come causale il fatto che, qualora la procedura fosse stata condotta e disciplinata secondo criteri legittimi, essi avrebbero potuto avere, stante quanto dedotto in ricorso, ragionevole probabilità di essere dichiarati vincitori, danni che si quantificano in una somma non inferiore ad € 5.000,00 cadauno e/o in quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata anche in via equitativa.

Spese, compensi ed onorari.

Si allegano:

- 1) certificati di servizio dei ricorrenti e scheda di attribuzione punteggi
- 2) CCNL del 31-03-1999
- 3) CCDI del 20-12-2018
- 4) provvedimento di approvazione graduatoria definitiva e graduatoria allegata

Valore € 5.000,00 – C.U. € 49,00.

Catania, 18-09-2020

Avv. Enrico N. Buscemi



